

**Regolamento  
della Legge sui territori interessati da pericoli naturali  
(RLTPNat)**

dell'11 luglio 2017 (stato 26 giugno 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sui territori interessati da pericoli naturali, del 29 maggio 2017 (LTPNat)

**d e c r e t a :**

Capitolo primo  
**Disposizioni generali**

**Competenze**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge ed esercita i compiti che questo regolamento dettaglia; esso esercita inoltre la vigilanza sui pericoli naturali (art. 2 cpv. 1 LTPNat).

<sup>2</sup>La Divisione dell'ambiente è competente per la concessione di sussidi di cui all'art. 30 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) sino a 500'000 franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, f.<sup>1</sup>

<sup>3</sup>...

**Informazione**

(art. 3 e 4 LTPNat)

**Art. 2** <sup>1</sup>Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di consultazione.

<sup>2</sup>Contestualmente alla pubblicazione del PZP (art. 6 cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato della sua elaborazione (art. 3) può tenere un incontro informativo pubblico.

Capitolo secondo  
**Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali**

**Piano delle zone di pericolo**

**a) componenti**

(art. 4 LTPNat)

**Art. 3** <sup>1</sup>Il catasto degli eventi conosciuti è costituito dalla descrizione dei fenomeni naturali dell'art. 4 verificatisi nel passato e, laddove possibile, da una rappresentazione cartografica.

<sup>2</sup>La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale.

<sup>3</sup>La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali.

<sup>4</sup>La relazione tecnica descrive i pericoli naturali rilevati, le ricerche eseguite e le metodologie applicate.

<sup>5</sup>La carta dei pericoli post intervento riporta la tipologia, il limite e il grado dei potenziali pericoli naturali, così come possono essere previsti dopo l'esecuzione di misure di risanamento e premunizione. Essa è accompagnata da una relazione tecnica.

**b) tipologie di pericolo**

(art. 4 LTPNat)

**Art. 4** <sup>1</sup>Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali:

- a) spostamenti di terreno permanenti;
- b) processi di crollo;
- c) scivolamenti;
- d) valanghe;
- e) inondazioni;
- f) colate di detrito;
- g) erosioni di sponda.

<sup>2</sup>Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale.

**c) grado di pericolo**

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

<sup>2</sup> Cpv. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

## 701.510

(art. 4 LTPNat)

**Art. 5** <sup>1</sup>Il pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi:

- a) grado elevato (rosso): di regola quando le persone sono in pericolo sia all'interno, sia all'esterno degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti;
- b) grado medio (blu): di regola le persone sono in pericolo all'esterno degli edifici, ma poco o niente all'interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione, eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici;
- c) grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la sensibilizzazione degli interessati e l'adozione di interventi costruttivi sugli edifici;
- d) grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio la sensibilizzazione e particolare attenzione nell'ubicazione di costruzioni che comportano una concentrazione di persone (scuole, ospedali, ecc.) o suscettibili di provocare gravi danni (centri con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.).

<sup>2</sup>Più nel dettaglio, l'autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione.

### d) procedura

(art. 5, 6 e 7 LTPNat)

**Art. 6** <sup>1</sup>Per i pericoli di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale:

- a) allestisce e aggiorna il PZP (art. 5 LTPNat);
- b) cura le pubblicazioni (art. 6, 7 LTPNat);
- c) elabora il progetto d'adozione per il Consiglio di Stato (art. 7 LTPNat).

<sup>2</sup>Per i pericoli di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall'Ufficio dei corsi d'acqua.

### Modifica del PZP

(art. 10 LTPNat)

**Art. 7** <sup>1</sup>Sono apprezzabili i mutamenti della situazione che implicano segnatamente la presenza di un nuovo fenomeno o di una nuova fonte di pericolo, come pure una modifica del limite o un diverso grado di un pericolo già esistente.

<sup>2</sup>In particolare, il cambiamento della situazione di pericolo a seguito dell'esecuzione di interventi tecnici di premunizione richiede la modifica del PZP, se esso non comprende già la carta dei pericoli post intervento.

<sup>3</sup>Il PZP è inoltre verificato e se necessario modificato in caso di mutamenti nelle direttive di riferimento o nell'assetto pianificatorio.

<sup>4</sup>La decisione di delegare a terzi l'allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento.

### Menzione

(art. 11 LTPNat)

**Art. 8** <sup>1</sup>L'inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di pericolo basso o residuo; deve essere menzionata nei casi di pericolo elevato e medio, come pure nei casi di spostamento permanente di terreno.

<sup>2</sup>La menzione avviene a cura della Sezione forestale.

## Capitolo terzo

### Gestione del rischio

#### Misure di gestione del rischio

(art. 12 LTPNat)

**Art. 9** A dipendenza del rischio, possono essere adottate:

- a) misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l'attribuzione dei fondi alla zona non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive;
- b) misure tecniche di premunizione e di risanamento, quali ad esempio la costruzione, la manutenzione straordinaria e il ripristino delle opere di premunizione; il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe; la sistemazione di corsi d'acqua; la regolazione degli specchi d'acqua;
- c) misure organizzative, quali ad esempio sistemi di monitoraggio e di allarme, definizione di piani di emergenza ed evacuazione;
- d) decisioni d'urgenza di limitazione, divieto d'uso o evacuazione degli edifici esistenti.

#### Commissione tecnica

(art. 12, 13 cpv. 5 LTPNat)

**Art. 10** Il Dipartimento istituisce una Commissione tecnica, col compito di promuovere le misure di gestione del rischio e di coordinare i servizi interessati.

#### Finanziamento

(art. 14 LTPNat)

**Art. 11** Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative alle tipologie di pericolo naturale di cui all'art. 4 cpv. 1.

Capitolo quarto  
**Norme transitorie e finali**

**Entrata in vigore**

**Art. 12** Il presente regolamento è pubblicato, unitamente al suo allegato di modifica di atti esecutivi, nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.<sup>3</sup>

Pubblicato nel BU **2017**, 224.

---

<sup>3</sup> Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 224.